

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 704 del 22/04/2024

Seduta Num. 17

Questo lunedì 22 **del mese di** Aprile
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/713 del 17/04/2024

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2022 - APPROVAZIONE BANDI
CONDIZIONATI ANNUALITÀ 2024 A VALERE SULLA MISURA 13 INDENNITÀ
A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI - TIPI DI
OPERAZIONE 13.1.01 E 13.2.01 (FOCUS AREA P4A) E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO PER
PREMI PER IMBOSCHIMENTI REALIZZATI IN PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giovanni Pancaldi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamati i seguenti Regolamenti (UE) relativi al periodo di programmazione della PAC 2023-2027:

- il Regolamento (UE) n. 2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1172 del 4 maggio 2022 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, il quale, tra l'altro, abroga il Regolamento (UE) n. 640/2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173 del 31 maggio 2022 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, il quale, tra l'altro, abroga il Regolamento (UE) n. 809/2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2527 del 17 ottobre 2022 della Commissione, recante abrogazione del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per

lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, il quale, tra l'altro, abroga il Regolamento (UE) n. 807/2014;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2531 del 1° dicembre 2022 della Commissione, che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale, tra l'altro, abroga il Regolamento (UE) n. 808/2014;

Dato atto che i richiamati Regolamenti relativi allo sviluppo rurale 2014-2020, seppur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. relativo a tale periodo di programmazione nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie comprese nei Regolamenti che ne dispongono l'abrogazione, anch'essi sopra citati;

Rilevato, in particolare, che:

- ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo Regolamento fino al 31 dicembre 2025;
- ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia talune disposizioni continuano ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatori nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 1172/2022, il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia, continua ad applicarsi, fra le altre, alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2022, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi, fra le altre, alle

richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 e quello transitorio 2021-2022 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2022) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 13.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2023)5587 del 10 agosto 2023, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1427 del 28 agosto 2023;

Vista, inoltre, la proposta di modifica del P.S.R. - Versione 14 - approvata con propria deliberazione n. 565 del 4 aprile 2024 ed attualmente sottoposta alla valutazione dei Servizi della Commissione Europea;

Considerato che:

- la suddetta proposta individua ulteriori risorse a disposizione per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del P.S.R. 2014-2022, con previsione di apertura dei relativi bandi nell'annualità 2024;
- in relazione alle risorse di cui sopra continuano ad applicarsi il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed i relativi Regolamenti attuativi;

Rilevato che:

- la Misura 13 del P.S.R. 2014-2022 comprende due Tipi di operazione, il Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" ed il Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi";
- detta Misura contribuisce al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma ("Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura") e della Focus Area P4A ("Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa");

- il P.S.R. 2014-2022 prevede che i Tipi di operazione della Misura 13 vengano attivati con "Bando unico regionale", per cui, vista la modifica al P.S.R. sopra citata, è necessario approvare i bandi per la presentazione di domande di sostegno/pagamento dei Tipi di operazione 13.1.01 e 13.2.01;
- fino all'approvazione di nuove delimitazioni, il Tipo di operazione 13.1.01 del P.S.R. 2014-2022 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE;
- il Tipo di operazione 13.2.01 è stato oggetto di ridelimitazione nel 2020 (cosiddetto "fine tuning" di cui all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e che, in conseguenza della Decisione di esecuzione C(2020)6376, sono state modificate le delimitazioni delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, in sostituzione delle precedenti delimitazioni;
- i Tipi di operazione della Misura 13 prevedono una erogazione annuale di indennità per ettaro di superficie agricola al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;

Considerato, inoltre, che:

- per l'annualità 2024, è necessario garantire la corretta presentazione delle domande di pagamento di premi riguardanti superfici che in precedenti periodi di programmazione sono già state oggetto di provvedimenti di concessione per interventi di imboschimento, e per le quali, nel periodo 2023-2027, sono ancora dovuti "premi" a copertura di costi di manutenzione e perdita di reddito;
- con riguardo a tali domande è necessario definire specifiche disposizioni inerenti alle modalità di presentazione e al proseguimento degli impegni;

Considerato, altresì, che:

- le domande inerenti ai bandi e alle disposizioni sopra citati riguardano misure "connesse alla superficie" rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ad esse si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 809/2014;
- l'articolo 13 del richiamato Regolamento (UE) n. 809/2014

attribuisce agli Stati membri la competenza a fissare la scadenza per la presentazione delle domande "a superficie", comprese quelle di sostegno/pagamento per la Misura 13 e quelle di pagamento di premi ancora dovuti per superfici che in precedenti periodi di programmazione sono state imboschite;

- l'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, fissa al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo delle misure di sviluppo rurale a valere, tra l'altro, sulla programmazione 2014-2022 e sulle programmazioni precedenti;
- sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe;

Dato atto che:

- nella proposta di modifica del P.S.R. 2014-2022, risultano attribuite alla Misura 13 ulteriori risorse per euro 25.478.288, la cui concessione è condizionata all'approvazione di dette modifiche da parte della Commissione Europea;
- per l'annualità 2024 la stima della domanda complessiva di indennità per il tipo di operazione 13.1.01 è di circa 18,5 milioni di euro e di circa 7 milioni di euro per il tipo di operazione 13.2.01;
- il P.S.R. 2014-2022 dispone di non attivare processi selettivi con riguardo ai Tipi di operazione della Misura 13 e pertanto nel caso in cui il fabbisogno eccedesse la disponibilità finanziaria si procederà alla rimodulazione con il metodo pro quota, riproporzionando l'importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare i bandi unici regionali per l'annualità 2024 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" e al Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, subordinandone l'efficacia all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR

2014-2022;

- approvare altresì le "Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per premi per imboschimenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2022 e precedenti - Annualità 2024", nella formulazione di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisite, da ultimo, per le vie brevi, agli atti del dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, le individuazioni dei diversi Responsabili degli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi procedurali loro assegnate relative ai bandi e alle disposizioni di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale previsto negli indicati Allegati 1, 2 e 3, come riportato nell'Allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 37, comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 recante "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante "Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare i bandi unici regionali per l'annualità 2024 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi nelle zone montane" e al Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" della Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, subordinandone l'efficacia all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014-2022;
- 2) di approvare altresì le "Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per premi per

imboschimenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2022 e precedenti - Annualità 2024", nella formulazione di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di prendere atto che, in base all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023, il giorno **15 maggio 2024** è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento di cui ai bandi e alle disposizioni indicate nei precedenti punti 1) e 2);
- 4) di demandare alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca di dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe;
- 5) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale di cui agli indicati Allegati 1, 2 e 3, come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 6) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle disposizioni regionali di attuazione;
- 7) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul portale regionale dedicato all'Agricoltura.

- - - - -



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articoli 31 e 32.**

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.1.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE

Periodo transitorio

Bando unico regionale - annualità 2024

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande
8. Dotazione finanziaria
9. Istruttoria delle domande
10. Modulazione / Degressività
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentro nell'impegno
14. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie
16. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2024, il Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi per le zone montane", del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 nonché per il periodo transitorio 2021-2022 (di seguito, per brevità, indicato come P.S.R. 2014-2022), perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma che attua il Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base all'articolo 154 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, pur abrogato, continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo Regolamento fino al 31 dicembre 2025.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.1.01:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2022 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Il presente bando è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014-2022, finalizzate al completamento del Programma entro il termine ultimo (31 dicembre 2025) per poter utilizzare le relative risorse. Pertanto, la concessione dei contributi sarà disposta solo a seguito della suddetta approvazione da parte della Commissione europea.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane, identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola.

Per l'individuazione della definizione di "agricoltore in attività" e di "attività agricola" si rinvia alla disciplina vigente della programmazione 2023-2027 per gli interventi a superficie.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se esercitano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola sulle superfici oggetto di domanda di sostegno e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022, e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zona montana;
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.2.01 che per il Tipo di operazione 13.1.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione. Ai fini dell'applicazione della condizione saranno computati gli importi definiti in sede di concessione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le indennità sono riconosciute alle superfici agricole in produzione, unicamente se condotte dal beneficiario (o dal subentrante, nel rispetto delle condizioni stabilite dal successivo paragrafo 13) per l'intera durata del periodo di riferimento dell'impegno come sopra definito.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intero anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e nelle circolari dell'AGEA.

Fatta salva la sussistenza di difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, il mancato rispetto dell'impegno dello svolgimento dell'attività agricola si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 15.

Le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui alle disposizioni nazionali e alle eventuali disposizioni applicative definite dagli Organismi Pagatori, sempreché la medesima attività sia svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità. Relativamente alle UBA interessate da tale attività si assume come base di calcolo la consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell'anno di riferimento.

Le particelle a prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l'indicazione dell'attività praticata, attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti bovini e ovicaprini censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" e allevamenti di equini o equidi, sempreché in tutti i casi le movimentazioni dei capi ottemperino alle disposizioni nazionali e alle eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi Pagatori.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (paragrafo 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro "totale" di impegno (vedi paragrafo 13), una particella che non è condotta per l'intero "periodo di riferimento per l'impegno" non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento soltanto se rispetta le condizioni poste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 14. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per l'annualità 2024 e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro **200** (per ettaro) per le aziende zootecniche e a Euro **125** (per ettaro) per le altre aziende. Per aziende zootecniche si intendono quelle che, al momento della domanda, allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino con un carico di

bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie agricola condotta. Per il computo delle UBA si procederà all'applicazione della seguente tabella di conversione dei capi di bestiame:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

I "Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende zootecniche.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascoli con tara" su cui non viene esercitata l'attività di pascolamento come definita in disposizioni vigenti, ministeriali e degli Organismi Pagatori, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i "castagneti da mensa" sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità 2024 (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

7. Presentazione delle domande

Le **domande di sostegno** inerenti a pagamenti compensativi per le zone montane hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di sostegno/pagamento).

La Misura 13 rientra fra quelle a cui si applica il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Regolamento (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande cosiddette "a superficie", comprese le domande di sostegno/pagamento per la Misura 13.

Come disposto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al presente bando è stabilito al giorno **15 maggio 2024**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per l'intero periodo di riferimento oggetto di impegno.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone montane" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire agli uffici competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione dei bandi relativi alla Misura 13 per l'annualità 2024 è di 25.478.288 milioni di Euro. La dotazione del presente bando per il tipo di operazione 13.1.01 è di 18,5 milioni di Euro, ed è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al P.S.R. 2014-2022.

Il P.S.R. 2014-2022 dispone di non attivare processi selettivi con riguardo al Tipo di operazione 13.1.01. Pertanto, in caso di carenza di risorse rispetto al fabbisogno richiesto, si procederà comunque al finanziamento di tutte le domande ammissibili ma l'importo dell'indennità per ettaro potrà essere rimodulato con il metodo pro quota, riproporzionando l'importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili richieste. Detto importo non potrà essere inferiore a 50 € /ha/anno.

9. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 4 alla deliberazione di approvazione del bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Area competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);

- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità; nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 5 novembre 2024.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di superficie agricola previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha, ed è ridotto del 30% per quella eccedente i 30 ha, comunque fino ad un massimo di 50 ha.
- oltre i 50 ha il sostegno non è erogato.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, per le disposizioni richiamate dall'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023 e s.m.i.;

- dalla L.R. n. 8 del 15 dicembre 2020;
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 15;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle “misure a premio per superfici ed animali”.

La perdita dei requisiti di accesso come disciplinati al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell’attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13, configura un inadempimento grave essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L’accertamento del mancato assolvimento all’impegno di proseguire l’attività agricola in particelle computate per il pagamento delle indennità configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all’articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014, che inadempimento all’impegno ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014, con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.1.01 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023, loro modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui i beneficiari di indennità riferibili al presente bando siano altresì destinatari di sostegni di cui al nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027 e, pertanto, soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

13. Subentro nell’impegno

Ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “*se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il*

beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità non avviene il subentro, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto, il pagamento, in caso di cessione totale dei terreni oggetto di domanda, sarà comunque erogato al cedente, ferme restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante, ove non diversamente disposto, e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del "periodo di riferimento", fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate", deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza entro 60 gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, pena la non ammissibilità, una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

codice ISTAT	PR OV.	COMUNE	delimitazione P - parziale T - totale	Art.3 Dir 268/75/CEE e succ.
8033004	PC	BETTOLA	T	par.3
8033005	PC	BOBBIO	T	par.3
8033015	PC	CERIGNALE	T	par.3
8033016	PC	COLI	T	par.3
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
8033019	PC	FARINI	T	par.3
8033020	PC	FERRIERE	T	par.3
8033028	PC	MORFASSO	T	par.3
8033030	PC	OTTONE	T	par.3
8033038	PC	RIVERGARO	P	par.3
8033043	PC	TRAVO	P	par.3
8033047	PC	ZERBA	T	par.3
8034001	PR	ALBARETO	T	par.3
8034002	PR	BARDI	T	par.3
8034003	PR	BEDONIA	T	par.3
8034004	PR	BERCETO	T	par.3
8034005	PR	BORE	T	par.3
8034006	PR	BORGO VAL DI TARO	T	par.3
8034008	PR	CALESTANO	T	par.3
8034011	PR	COMPIANO	T	par.3
8034012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
8034013	PR	FELINO	P	par.3
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
8034018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
8034019	PR	LESIGNANO DE' BAGNI	P	par.3
8034022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
8034024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
8034026	PR	PALANZANO	T	par.3
8034028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
8034031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
8034035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
8034038	PR	TERENZO	T	par.3
8034039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
8034040	PR	TORNOLO	T	par.3
8034044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
8034045	PR	VARANO DE' MELEGARI	T	par.3

8034046	PR	VARSÌ	T	par.3
8035003	RE	BAISO	T	par.3
8035007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035011	RE	CARPINETI	T	par.3
8035013	RE	CASINA	T	par.3
8035016	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	T	par.3
8035018	RE	CANOSSA	T	par.3
8035019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035041	RE	TOANO	T	par.3
8035046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramisetto)	T	par.3
8035042	RE	VETTO	T	par.3
8035044	RE	VIANO	T	par.3
8035045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
8036011	MO	FANANO	T	par.3
8036014	MO	FIUMALBO	T	par.3
8036016	MO	FRASSINORO	T	par.3
8036017	MO	GUIGLIA	T	par.3
8036018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
8036020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
8036024	MO	MONTECRETO	T	par.3
8036025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
8036026	MO	MONTESE	T	par.3
8036029	MO	PALAGANO	T	par.3
8036030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T	par.3
8036031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
8036032	MO	POLINAGO	T	par.3
8036033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
8036035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
8036042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
8036043	MO	SESTOLA	T	par.3
8036047	MO	ZOCCA	T	par.3
8037062	BO	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme)	T	par.3
8037007	BO	BORGO TOSSIGNANO	T	par.3
8037010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
8037012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
8037013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
8037014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
8037015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
8037022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
8037026	BO	FONTANELICE	T	par.3
8037027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
8037029	BO	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037031	BO	GRIZZANA MORANDI	T	par.3
8037033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
8037034	BO	LOIANO	T	par.3
8037036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
8037040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
8037041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
8037044	BO	MONZUNO	T	par.3

8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3
8037049	BO	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
8037058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.3
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione
8037059	BO	VERGATO	T	par.3
8039004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
8039005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3
8040001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
8040007	FC	CESENA	P	par.3
8040014	FC	GALEATA	T	par.3
8040019	FC	MELDOLA	P	par.3
8040020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3
8040031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T	par.3
8040032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
8040033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
8040036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T	par.3
8040043	FC	SANTA SOFIA	T	par.3
8040044	FC	SARSINA	T	par.3
8040046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
8040049	FC	TREDOZIO	T	par.3
8040050	FC	VERGHERETO	T	par.3
8099019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	par.3
8099020	RN	VERUCCHIO	P	par.3
8099021	RN	CASTELDELICI	T	par.3
8099022	RN	MAIOLO	T	par.3
8099030	RN	MONTECOPIOLO	T	par.3
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
8099024	RN	PENNABILLI	T	par.3
8099025	RN	SAN LEO	T	par.3
8099026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
8099031	RN	SASSOFELTRIO	T	par.3
8099027	RN	TALAMELLO	P	par.3
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione

15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'articolo 15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve le difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui allo stesso Regolamento, si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione,
- Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione (impegno 1),
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione (impegno 2).

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice impegni	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (• determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X			
2	I richiedenti si impegnano ad assicurare lo svolgimento dell'attività agricola in ogni singola particella oggetto di pagamento delle indennità		X		

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione, le cui infrazioni determinano l'esclusione dal sostegno e/o il recupero delle indennità corrisposte.

TABELLA – Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione

Codice impegno	Impegno	Infrazione
1	Proseguimento dell'attività di impresa agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	La cessazione dell'attività agricola da parte di un richiedente indennità, fatti salvi i casi di subentro, configura un inadempimento essenziale che comporta l'esclusione dal regime dei sostegni e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nella tabella che segue è riportato l'adempimento la cui mancata ottemperanza è oggetto di riduzione con percentuale determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione - Codice Impegno: 2: Attività agricola

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni inferiori al 10 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola inferiore a 5 ha	Infrazione non contestata in annualità precedenti
Medio 3	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 10 % e inferiori al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 5 ha ed inferiore a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità non consecutive
Alto 5	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità consecutive
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'articolo 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento all'impegno 2 si procede come da Allegato 4 al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 s.m.i..

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- L.R. n. 8/2020 - articolo 2;
- P.S.R. 2014-2022;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i., applicabile ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023;

- D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

I Regolamenti (UE) sopra citati, pur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. 2014-2022 nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie previste dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 154;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 104;
- Regolamento (UE) n. 2022/1172, articolo 13;
- Regolamento (UE) n. 2022/2527, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/2531, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/1173, articolo 14.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articoli 31 e 32.**

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.2.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI

Periodo transitorio

Bando unico regionale - annualità 2024

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande
8. Dotazione finanziaria
9. Istruttoria delle domande
10. Modulazione / Degressività
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità
13. Subentro nell'impegno
14. Zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane – Territorio svantaggiato collinare (Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)
15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie
16. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2024, il Tipo di operazione 13.2.01, "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" (diverse dalle zone montane), del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 nonché per il periodo transitorio 2021-2022 (di seguito, per brevità, indicato come P.S.R. 2014-2022), perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma che attua il Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base all'articolo 154 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, pur abrogato, continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo regolamento fino al 31 dicembre 2025.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.2.01:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2022 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Il presente bando è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014-2022, finalizzate al completamento del Programma entro il termine ultimo (31 dicembre 2025) per poter utilizzare le relative risorse. Pertanto, la concessione dei contributi sarà disposta solo a seguito della suddetta approvazione da parte della Commissione europea.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.2.01, gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diverse dalle zone montane) identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola.

Per l'individuazione della definizione di "agricoltore in attività" e di "attività agricola" si rinvia alla disciplina vigente della programmazione 2023-2027 per gli interventi a superficie.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se esercitano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola sulle superfici oggetto di domanda di sostegno e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022, e/o altre aggregazioni di proprietari, possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 che per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione. Ai fini dell'applicazione della condizione saranno computati gli importi definiti in sede di concessione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le indennità sono riconosciute alle superfici agricole in produzione, unicamente se condotte dal beneficiario (o dal subentrante, nel rispetto delle condizioni stabilite dal successivo paragrafo 13) per l'intera durata del periodo di riferimento dell'impegno come sopra definito.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intero anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e nelle circolari dell'AGEA.

Fatta salva la sussistenza di difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, il mancato rispetto dell'impegno dello svolgimento dell'attività agricola si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 15.

Le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui alle disposizioni nazionali e alle eventuali disposizioni applicative definite dagli Organismi Pagatori, sempreché la medesima attività sia svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità. Relativamente alle UBA interessate da tale attività si assume come base di

calcolo la consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell'anno di riferimento.

Le particelle a prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l'indicazione dell'attività praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti bovini e ovicaprini censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" e allevamenti di equini o equidi, sempreché in tutti i casi le movimentazioni dei capi ottemperino alle disposizioni nazionali e alle eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi Pagatori.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (paragrafo 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro "totale" di impegno (vedi paragrafo 13), una particella che non è condotta per l'intero "periodo di riferimento per l'impegno" non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento soltanto se rispetta le condizioni poste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022.

Ai fini del presente bando le altre zone svantaggiate soggette a vincoli naturali significativi sono quelle definite in attuazione dei Decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020 e n. 591685 dell'11 novembre 2021.

Le variazioni alle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, sono rinvenibili nelle Tabelle 4 e 5 dell'allegato 22 al P.S.R. 2014-2022; nel successivo paragrafo 14 è riportato uno stralcio della Tabella 4.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Dal 2021 la Misura 13 non si applica alle superfici che ricadevano in zone soggette a vincoli naturali significativi e che non sono state confermate tali dal citato Decreto n. 6277/2020; per tali superfici non si prevede pertanto l'erogazione di indennità in riferimento al presente bando.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per l'annualità 2024 e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro **60** (per ettaro).

I "Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende zootecniche.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascoli con tara" su cui non viene esercitata l'attività di pascolamento come definita in disposizioni vigenti, ministeriali e degli Organismi Pagatori, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i "castagneti da mensa" sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità 2024 (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

7. Presentazione delle domande

Le **domande di sostegno** inerenti a pagamenti compensativi per le zone soggette a vincoli naturali significativi (diversi dalle zone montane) hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di sostegno/pagamento).

La Misura 13 rientra fra quelle a cui si applica il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Regolamento (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande cosiddette "a superficie", comprese le domande di sostegno/pagamento per la Misura 13.

Come disposto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al presente bando è stabilito al giorno **15 maggio 2024**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per l'intero periodo di riferimento oggetto di impegno.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone soggette a vincoli naturali significativi" diverse dalle zone montane (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire agli uffici competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione dei bandi relativi alla Misura 13 per l'annualità 2024 è di 25.478.288 milioni di Euro. La dotazione del presente bando per il tipo di operazione 13.2.01 è di 7 milioni di Euro, ed è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al P.S.R. 2014-2022.

Il P.S.R. 2014-2022 dispone di non attivare processi selettivi con riguardo al Tipo di operazione 13.2.01. Pertanto, in caso di carenza di risorse rispetto al fabbisogno richiesto, si procederà comunque al finanziamento di tutte le domande ammissibili ma l'importo dell'indennità per ettaro potrà essere rimodulato con il metodo pro quota, riproporzionando l'importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili richieste. Detto importo non potrà essere inferiore a 25 € /ha/anno.

9. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 4 alla deliberazione di approvazione del bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Area competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità; nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 5 novembre 2024.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di superficie agricola previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha, ed è ridotto del 30% per quella eccedente i 30 ha, comunque fino ad un massimo di 50 ha;
- oltre i 50 ha il sostegno non è erogato.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, per le disposizioni richiamate dall'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;

- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023 e s.m.i.;
- dalla L.R. n. 8 del 15 dicembre 2020;
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 15;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle “misure a premio per superfici ed animali”.

La perdita dei requisiti di accesso come disciplinati al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13, configura un inadempimento grave essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'accertamento del mancato assolvimento all'impegno di proseguire l'attività agricola in particelle computate per il pagamento delle indennità configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014, che inadempimento all'impegno ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014, con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.2.01 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023, loro modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui i beneficiari di cui al presente bando siano altresì destinatari di indennità a valere sui programmi PAC 2023-2027 e, pertanto, soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di condizionalità di cui al Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115 non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 *“se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso”*.

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto, il pagamento, in caso di cessione totale dei terreni oggetto di domanda, sarà comunque erogato al cedente, ferme restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante, ove non diversamente disposto, e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del “periodo di riferimento”, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del “periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate”, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza entro 60 gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, pena la non ammissibilità, una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese

disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore territoriale di competenza, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane - Territorio svantaggiato collinare (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi)

Come già indicato nel precedente paragrafo 5, la delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022.

Si riporta di seguito l'estratto dalla tabella n. 4 dell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2022 "Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane".

CODICE ISTAT	PROV.	COMUNE	Delimitazione parziale o totale
8033001	PC	AGAZZANO	T
8033002	PC	ALSENO	T
8033049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T
8033009	PC	CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033025	PC	GROPPARELLO	T
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T
8033029	PC	NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033031	PC	PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T
8033034	PC	PIOZZANO	T
8033036	PC	PONTE DELL'OLIO	T
8033043	PC	TRAVO	P
8033044	PC	VERNASCA	T
8033045	PC	VIGOLZONE	T
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034020	PR	MEDESANO	T
8034029	PR	POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)	T
8034050	PR	POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata)	P
8034031	PR	SALA BAGANZA	P
8034032	PR	SALSOMAGGIORE TERME	T
8034042	PR	TRAVERSETOLO	T
8035001	RE	ALBINEA	T

8035014	RE	CASTELLARANO	T
8035030	RE	QUATTRO CASTELLA	T
8035043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T
8036013	MO	FIORANO MODENESE	T
8036019	MO	MARANELLO	T
8036040	MO	SASSUOLO	T
8037011	BO	CASALECCHIO DI RENO	T
8037004	BO	BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037023	BO	CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037037	BO	MEDICINA	T
8037042	BO	MONTE SAN PIETRO	T
8037043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037047	BO	PIANORO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037057	BO	SASSO MARCONI	T
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P
8038003	FE	BONDENO	T
8038007	FE	COPPARO	T
8038008	FE	FERRARA	T
8038009	FE	FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038010	FE	JOLANDA DI SAVOIA	T
8038012	FE	MASI TORELLO	T
8038017	FE	OSTELLATO	T
8038019	FE	PORTOMAGGIORE	T
8038024	FE	TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038030	FE	TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)	T
8038027	FE	FISCAGLIA	T
8039007	RA	CERVIA	T
8040004	FC	BORGHI	T
8040009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T
8040011	FC	DOVADOLA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040022	FC	MODIGLIANA	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040037	FC	RONCOFREDDO	T
8099004	RN	GEMMANO	T
8099006	RN	MONDAINO	T

8099008	RN	MONTEFIORE CONCA	T
8099009	RN	MONTEGRIDOLFO	T
8099010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T
8099029	RN	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P
8099011	RN	MORCIANO DI ROMAGNA	T
8099015	RN	SALUDECIO	T
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099019	RN	TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana)	P

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

P - Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'articolo 15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve le difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui allo stesso Regolamento, si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione,
- Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione (impegno 1),
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione (impegno 2).

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

Codice impegni	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (• determinazione del montante riducibile)			
		Misura	Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X			
2	I richiedenti si impegnano ad assicurare lo svolgimento dell'attività agricola in ogni singola particella oggetto di pagamento delle indennità		X		

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione, le cui infrazioni determinano l'esclusione dal sostegno e/o il recupero delle indennità corrisposte.

TABELLA – Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione

Codice impegno	Impegno	Infrazione
1	Proseguimento dell'attività di impresa agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	La cessazione dell'attività agricola da parte di un richiedente indennità, fatti salvi i casi di subentro, configura un inadempimento essenziale che comporta l'esclusione dal regime dei sostegni e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Nella tabella che segue è riportato l'adempimento la cui mancata ottemperanza è oggetto di riduzione con percentuale determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

TABELLA– Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione - Codice Impegno: 2: Attività agricola

Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni inferiori al 10 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola inferiore a 5 ha	Infrazione non contestata in annualità precedenti
Medio 3	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 10 % e inferiori al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 5 ha ed inferiore a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità non consecutive
Alto 5	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento.	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità consecutive
(*)				

(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'articolo 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento all'impegno 2 si procede come da Allegato 4 al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 s.m.i..

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- L.R. n. 8/2020 - articolo 2;
- P.S.R. 2014-2022;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i., applicabile ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023;
- D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

I Regolamenti (UE) sopra citati, pur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. 2014-2022 nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie previste dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 154;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 104;
- Regolamento (UE) n. 2022/1172, articolo 13;
- Regolamento (UE) n. 2022/2527, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/2531, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/1173, articolo 14.



The European Agricultural Fund for Rural Development.
Europe investing in rural areas



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER PREMI PER IMBOSCHIMENTI REALIZZATI NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2014-2022 E PRECEDENTI

ANNUALITÀ 2024

1. Ambito di applicazione

I “premi” oggetto delle presenti disposizioni riguardano esclusivamente pagamenti ancora dovuti per imboschimenti attivati da misure di sviluppo rurale relative a precedenti periodi di programmazione, rispetto alla programmazione 2023-2027 attualmente in corso, in forza di quanto disposto dai Regolamenti che hanno finanziato la loro realizzazione e dai Programmi regionali attuativi. I premi concorrono a garantire lo sviluppo e la permanenza degli imboschimenti realizzati.

Le disposizioni riguardano solo le superfici per le quali non risulta ancora terminato il periodo di corresponsione disposto dallo stesso Programma, dal relativo Bando e dagli specifici atti di concessione.

2. Beneficiari dei pagamenti dei premi

Il premio annuale è riconosciuto a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi che hanno correttamente realizzato e gestito imboschimenti per i quali a suo tempo sono già state ammesse a pagamento le spese di impianto e i pagamenti dei premi per precedenti annualità, ovvero ai soggetti che sono regolarmente subentrati negli impegni di precedenti conduttori degli imboschimenti. I premi sono corrisposti a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e/o manutenzione.

3. Superfici associabili ai pagamenti di premi

Sono ammissibili al pagamento dei premi in questione le superfici imboschite in riferimento alle seguenti misure:

- Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 e periodo transitorio 2021-2022 (per brevità, “P.S.R. 2014-2022”) in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le disposizioni riguardanti le Misure e Programmi di cui sopra sono rese disponibili nella pagina del sito E-R Agricoltura dedicata alle Misure di imboschimento dei periodi precedenti

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

I pagamenti possono essere corrisposti solo per le superfici imboschite per le quali non risulta ancora completato il periodo di corresponsione dei premi come da originario Bando, sempreché non siano state oggetto, nel frattempo, di atti esclusione e/o decadenza. Possono, inoltre, essere riconosciuti per superfici nelle quali al momento della presentazione della domanda, e comunque per l'intero periodo di riferimento del pagamento, è garantita la stabilità dell'operazione a suo tempo realizzata, confermata anche dalla qualificazione nella domanda e nel piano culturale.

Premi ancora dovuti per imboschimenti realizzati in superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all’“Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione

Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2024 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (compresi quelli della Misura 8 e sulle analoghe Misure di imboscamento attivate in precedenti periodi di programmazione) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

4. Entità dei premi e natura dei finanziamenti

Con riguardo all'importo unitario dei premi, è mantenuto il riferimento ai Programmi che hanno attivato la realizzazione degli impianti (P.R.S.R. 2000-2006, P.S.R. 2007-2013 e P.S.R. 2014-2022).

I finanziamenti per l'annualità 2024 saranno corrisposti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

5. Presentazione delle domande

I pagamenti dei premi oggetto delle presenti disposizioni rientrano fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali cui si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Regolamento (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande cosiddette "a superficie", comprese le domande di pagamento di premi per imboscamenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2022 e precedenti.

Come disposto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, per l'annualità 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento inerenti agli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e sulle programmazioni precedenti è stabilito al giorno **15 maggio 2024**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Alle domande di pagamento dei premi in questione sono comunque applicabili le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 809/2014 e da specifici provvedimenti nazionali.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate (al pari delle eventuali relative modifiche) ai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per l'istruttoria, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno, e le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi e il mantenimento del diritto alla presentazione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 91 e 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i beneficiari dei premi annuali nel periodo 2014-2022, erano tenuti al rispetto quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del medesimo Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai sensi del già citato articolo 92 i costi di impianto erano esclusi.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023, loro modifiche e integrazioni.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1172/2022, in relazione alle richieste di pagamento di premi, in anni successivi al 2022, afferenti ai Tipi di operazione della Misura 8 del P.S.R. 2014-2022 e precedenti, finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, si applicano le norme di condizionalità previste dal P.S.R. 2014-2022.

Nel caso in cui i richiedenti il pagamento del premio siano altresì beneficiari di sostegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e precedenti.

7. Impegni e gestione degli imboschimenti

Gli impegni e le disposizioni a cui sono soggetti gli imboschimenti oggetto delle presenti disposizioni e i riferimenti normativi del caso, sono descritti nelle "Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016 (Allegato 4), successivamente aggiornate con riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 1° aprile 2019. Il testo consolidato delle Linee guida è disponibile alla pagina dedicata del sito E-R Agricoltura, caccia e pesca indicata al precedente paragrafo 3.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, per le disposizioni applicabili;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- da provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni per interventi precedenti la programmazione 2023-2027;
- dalle disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Per l'individuazione degli inadempimenti e la graduazione della gravità, entità e durata delle infrazioni si continua a fare riferimento alle Tabelle comprese nell'Allegato 6 alla deliberazione n. 1042/2016 "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020".

9. Subentri

Nel caso in cui un'azienda sia ceduta totalmente o parzialmente da un conduttore ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nei benefici e negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento dei premi.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza una domanda di subentro secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>. Detta domanda deve essere presentata entro 60 gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, pena l'inammissibilità della domanda di subentro e l'esclusione sia per il cedente che per il cessionario dal pagamento di premi ancora dovuti nel periodo di corresponsione.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

In caso di mancata richiesta o non accoglimento di istanza di subentro, un diverso utilizzo delle superfici per usi non forestali delle superfici è condizionato comunque all'ottenimento, del caso, degli assenti previsti dalle normative vigenti.

10. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- P.R.S.R. 2000-2006, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Misura 2.h;
- P.S.R. 2007-2013, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Misura 221;
- P.S.R. 2014-2022, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023;

Provvedimenti nazionali riguardanti interventi precedenti alla programmazione 2023-2027;

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

I Regolamenti (UE) sopra citati, pur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. 2014-2022 fino al 31 dicembre 2025 nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie comprese nei seguenti Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 154,
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 104,
- Regolamento (UE) n. 2022/1172, articolo 13,
- Regolamento (UE) n. 2022/2527, articolo 1,
- Regolamento (UE) n. 2022/2531, articolo 1,
- Regolamento (UE) n. 2022/1173, articolo 14.

Bando unico regionale per i Tipi di operazioni 13.1.01 e 13.2.01

Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per premi per imboschimenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2022 e precedenti

Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo e strutture preposte all'istruttoria

Responsabile del procedimento		Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale e Sedi Uffici istruttori	
Tipi di operazioni 13.1.01 e 13.2.01	Imboschimenti (istruttoria sulle domande di pagamento del premio)		
Donata Merli	Donata Merli	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA
Francesco Rozzi	Francesco Rozzi		Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
Anna Bagni	Anna Bagni	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
Carlo Castagnoli	Carlo Castagnoli		Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 MODENA
Rocco Citro	Rocco Citro	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
Rita Vallieri	Rita Vallieri		Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
Claudia Casetti	Claudia Casetti	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLI'-CESENA, RAVENNA e RIMINI	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
Riccardo Balzani	Riccardo Balzani		Sede di Forlì-Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLÌ
Guido Carli	Guido Carli		Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampaolo Sarno, Responsabile di AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/713

IN FEDE

Giampaolo Sarno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/713

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 704 del 22/04/2024

Seduta Num. 17

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi